

Linee guida CONAI su Direttiva SUP-decreto legge 196/2021

Facciamo chiarezza sulle più recenti **direttive europee e nazionali in materia di plastica monouso** e sulla **strategia della plastica portata avanti dall'Unione Europea**.

16 gennaio 2018

La **Plastic Strategy** della CE ha l'obiettivo di **ripensare alla produzione e smaltimento delle materie plastiche**. Prevede che **entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica** immessi al consumo nell'Unione Europea **siano riciclabili** su scala industriale.



Tutti i nostri articoli sono prodotti monomateriale, realizzati cioè con l'utilizzo di un solo polimero. Questo li rende interamente riciclabili.

2 luglio 2019



Entra in vigore la Direttiva Europea sulla plastica monouso. La Direttiva prevede una **restrizione all'immissione sul mercato per specifici prodotti monouso in plastica**, quali: posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, bastoncini cotonati e aste per palloncini, tazze e contenitori per bevande in poliestere espanso e i loro coperchi, prodotti con plastica oxo-degradabile.

I nostri articoli non sono monouso e non sono vietati dalla direttiva. Inoltre, dal 1 Gennaio 2021 applichiamo su tutti i nostri articoli un'etichetta con indicazioni chiare sul corretto smaltimento della materia.

31 maggio 2021

La Commissione Europea pubblica le **linee guida sui prodotti di plastica monouso** conformemente alla Direttiva UE 2019/904, al fine di ridurre l'incidenza sull'ambiente. Inoltre offre indicazioni su alcune definizioni, quali:



Prodotto in plastica

Si riferisce ad articoli costituiti del tutto o in parte da plastica e non prevede alcuna eccezione sulla base di una soglia minima di plastica presente nel prodotto.

Prodotto monouso

Qualsiasi prodotto che non è stato concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.



I nostri prodotti sono monomateriale, il che li rende articoli interamente riciclabili se smaltiti in modo corretto.

8 novembre 2021

Con il **Decreto Legislativo n. 196 dell'8 novembre 2021** è stata recepita in Italia la Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente” (cd. Direttiva SUP). **Il provvedimento è entrato in vigore il 14 gennaio 2022.**



Alcune disposizioni del Decreto di recepimento intervengono sulla definizione del perimetro delineato dalla Direttiva Europea, stabilendo che:

- il perimetro di applicazione del Decreto **non considera prodotti in plastica quelli aventi rivestimenti in materiale plastico che abbiano un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto**, che non costituiscono una componente strutturale principale del prodotto finito;
- con riferimento alla misura recante “Restrizione al consumo”, è previsto che, **in specifiche circostanze, gli articoli oggetto della misura possano essere immessi al consumo anche se costituiti da plastiche biodegradabili e compostabili.**

Queste precisazioni non includono i nostri articoli, li riportiamo per una corretta lettura e interpretazione delle linee guida. Il nostro parere in merito a queste differenziazioni introdotte dall'Italia (e non ancora accettate dall'Unione Europea) non trovano il nostro completo appoggio.

Focus su pacchetti e involucri per alimenti

I pacchetti e gli involucri in plastica inclusi nell’ambito di applicazione presentano le seguenti caratteristiche:

- sono costituiti da **materiale flessibile**, vale a dire la cui forma si modifica facilmente, anche nella stessa fase di uso;
- **contengono alimenti destinati al consumo immediato** senza ulteriore preparazione;
- sono **pensati e progettati per essere facilmente aperti dal consumatore finale** dopo l’acquisto, in modo **da rendere immediato il consumo del prodotto** contenuto direttamente dal pacchetto o involucro.

Contentore per alimenti o pacchetto/involucro?

Il **contentore** è un **imballaggio rigido**, mentre il **pacchetto/involucro** è un **imballaggio flessibile**.

Alcuni esempi:

- Pacchetto o involucro in plastica contenente una porzione di prodotto alimentare che è possibile consumare immediatamente. **È incluso nell’ambito di applicazione**
- Pacchetti o involucri in plastica contenenti ciascuno una porzione di prodotto alimentare che è possibile consumare immediatamente, venduti in più unità in un multipack. **È incluso nell’ambito di applicazione**
- Involucro di plastica contenente più unità di prodotto confezionate singolarmente. **NON è incluso nell’ambito di applicazione**
- Pacchetto o involucro in plastica contenente porzioni multiple di alimenti destinate ad essere consumate direttamente dal pacchetto, e che non sono confezionate singolarmente. **È incluso nell’ambito di applicazione**
- Pacchetto o involucro contenente un prodotto alimentare che necessita di ulteriore preparazione. **NON è incluso nell’ambito di applicazione**



Le disposizioni contenute nella direttiva CONAI sono valide in tutta Europa?

NO, le presenti Linee Guida descrivono le **disposizioni vigenti in Italia** previste dal Decreto Legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021 che recepisce la Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE. La Direttiva potrebbe essere stata recepita in maniera diversa negli altri Stati membri; **pertanto, in caso di esportazione, è opportuno verificare le disposizioni vigenti in ciascun Paese.**